



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 7604

Seduta del 23/12/2022

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vicepresidente*

GUIDO BERTOLASO

STEFANO BOLOGNINI

DAVIDE CARLO CAPARINI

RAFFAELE CATTANEO

MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI

PIETRO FORONI

STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

LARA MAGONI

ALAN CHRISTIAN RIZZI

FABIO ROLFI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Davide Carlo Caparini

Oggetto

DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA CONVENZIONE CON GLI STUDI DI CONSULENZA PRATICHE AUTOMOBILISTICHE PER L'ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE IN MATERIA DI TASSA AUTO. APPROVAZIONE DEL NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE PER ADESIONE E CONTESTUALE PROROGA, FINO AL 31 MARZO 2023, DELLA CONVENZIONE VIGENTE

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Centrale Manuela Giaretta

Il Dirigente Michele Colosimo

L'atto si compone di 12 pagine

di cui 6 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO l'art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n° 449, che ha conferito alle Regioni le funzioni amministrative in materia di tassa automobilistica a far data dal 1° gennaio 1999;

VISTO l'art. 41, comma 4, della l.r. 14 luglio 2003, n. 10, che dispone che la Regione costituisce il ruolo delle tasse automobilistiche regionali, mantenendo la compatibilità del medesimo con l'archivio unitario nazionale e gli archivi regionali, relativi alla tassa automobilistica, costituiti presso le altre Regioni e Province Autonome;

VISTO l'art. 45 della l.r. 14 luglio 2003, n. 10 che regola il sistema di riscossione e la gestione decentrata;

PRESO ATTO che, ai sensi della l.r. 10/2003, la tassa automobilistica regionale è dovuta sulla base delle annotazioni presenti nel Pubblico Registro Automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai Registri di Immatricolazione per i rimanenti veicoli;

PRECISATO che l'articolo 7, comma 4, della legge regionale 31 luglio 2007, n. 18, dispone l'inalterabilità di pagamenti della tassa automobilistica al di fuori del sistema di riscossione e che, pertanto, gli stessi devono essere effettuati mediante interrogazione in tempo reale del sistema di riscossione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 847, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dal 1° gennaio 2019 è stato posto termine alle compensazioni tra regioni della tassa automobilistica, e che, per tale ragione, gli incassi della stessa vengono accreditati direttamente sui conti correnti delle amministrazioni titolari del relativo tributo e non più su quello delle amministrazioni dove territorialmente avviene l'incasso, così come da determina della Conferenza Unificata del 21 giugno 2018;

CONSIDERATO, altresì, che, per le finalità di cui al paragrafo precedente già da gennaio 2019 è stata attivata la modalità di riscossione della tassa automobilistica attraverso l'infrastruttura tecnologica di cui all'art. 5 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Nodo dei Pagamenti-SPC, mediante la piattaforma pagoPA e la sua estensione funzionale dedicata alle Tasse Automobilistiche denominata pagoBollo (come da determina Conferenza Unificata del 21 giugno 2018) e che, pertanto, non è più necessaria la garanzia fidejussoria relativamente alle riscossioni effettuate per le quali l'introito è assicurato a Regione dal Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP);

VISTA la legge 8 agosto 1991, n. 264 che consente l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione provinciale a seguito di verifica dei requisiti fissati dalla legge sia



Regione Lombardia

LA GIUNTA

per l'impresa sia per il titolare e che, per effetto della legge 4 gennaio 1994, n. 11, tale regime è stato esteso anche all'Automobile Club d'Italia e agli uffici con questo in regime di "concessione o di convenzionamento";

EVIDENZIATO che, ai fini di una migliore ed uniforme erogazione dei servizi di riscossione ed assistenza al contribuente per l'espletamento degli obblighi in materia di tassa automobilistica regionale, ai sensi dell'art. 45, commi 1, 2 e 3 della l.r. 10/2003, con d.G.R. 23 dicembre 2019 n. 2693 è stata approvata la Convenzione per adesione da stipularsi con gli Studi di Consulenza Pratiche Automobilistiche per l'espletamento dei servizi di cui trattasi con scadenza al 31 dicembre 2022 prorogabile per non oltre un triennio;

CONSIDERATO che la riscossione e la gestione della tassa automobilistica avvengono attraverso un sistema di riscossione connotato da un elevato tasso di informatizzazione, interscambio e interconnessione dei flussi di dati tra diversi archivi di proprietà di soggetti diversi (ACI-PRA, Motorizzazione civile, Agenzia delle entrate, Regioni e Province autonome) che necessitano, altresì, di una capillare attività di supporto diffusa sul territorio al fine di agevolare gli adempimenti da parte dei contribuenti che devono procedere al pagamento della tassa auto, oppure alla presentazione delle diverse istanze in materia di tassa automobilistica;

TENUTO CONTO che tale sistema, già dal 2008, garantisce ai cittadini lombardi di poter usufruire di un servizio di assistenza che non si limita alla sola operazione di incasso delle somme dovute, ma che si estende, in stretta connessione con le operazioni di riscossione e al fine di evitare aggravamenti del procedimento amministrativo, a tutta la gamma di prestazioni accessorie. Sostanzialmente gli Studi di consulenza forniscono un'effettiva assistenza ai contribuenti lombardi in termini di informazioni, segnalazioni finalizzate alla correzione degli archivi e consulenza per il corretto adempimento degli obblighi tributari;

RITENUTO di non dover compromettere il livello di performance di cui il sistema è stato finora capace nei confronti di una popolazione di contribuenti pari a oltre 7 milioni di posizioni attive che oggi possono disporre di una ampia rete di punti di consulenza in grado, altresì, di garantire l'aggiornamento in tempo reale delle banche dati;

CONSIDERATO, inoltre, che le funzioni di supporto, che si sostanziano in una complessa attività di interazione e interrogazione degli archivi (costituenti lo strumento per il "ruolo" tributario) e di intervento sui medesimi, non possono essere svolte da tutti gli operatori della riscossione ma esclusivamente da quelli che, collegati ad un polo telematico, siano provvisti di adeguata tecnologia e di approfondita conoscenza



Regione Lombardia

LA GIUNTA

della materia relativa alla circolazione dei mezzi di trasporto e di quella relativa ai rapporti tributari così come delineati dall'ordinamento giuridico e, quindi, da operatori connotati da adeguata professionalità nell'operatività legata ai dati sulla proprietà dei veicoli e ai dati tecnici dei veicoli stessi e di esperienza maturata negli anni tale da assicurare un servizio omogeneo, rispondente alle indicazioni regionali, su tutto il territorio;

CONSIDERATO, che gli Studi di Consulenza garantiscono, altresì, una distribuzione capillare sul territorio lombardo in grado di soddisfare le esigenze dei cittadini ai fini del supporto ed assistenza nell'adempimento degli obblighi tributari in materia di tassa automobilistica come certificato a seguito di autorizzazione emessa da parte della competente Amministrazione Provinciale;

CONSIDERATO che già dal 2008 gli Studi di Consulenza svolgono nei confronti dei contribuenti lombardi attività di riscossione e di assistenza in materia di tassa auto mediante adesione alle Convenzioni succedutesi nel tempo e che è intenzione di Regione proseguire nella digitalizzazione dei servizi regionali già consolidati anche in ambito sanitario;

PRESO ATTO, quindi, che è necessario procedere anche ad una revisione del rapporto convenzionale, necessità condivisa dagli Studi espressa anche attraverso associazioni di categoria e poli telematici, che assicuri agli stessi l'accesso agli archivi regionali in modo che possano fornire al cittadino, mediante un diretto rapporto di consulenza il supporto di un'assistenza specifica in materia di tassa auto maturata negli anni e con strutture distribuite in maniera capillare sul territorio e che sono in fase di finalizzazione le procedure tecniche ed amministrative per consentire il passaggio dall'attuale al nuovo sistema;

DATO ATTO che Regione Lombardia assicura punti di assistenza gratuiti sul territorio regionale attraverso proprie strutture, Uffici Territoriali, attraverso l'accesso ai servizi online informativi e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e le strutture pubbliche individuate dalla Regione;

RITENUTO, pertanto di approvare la nuova Convenzione di cui all'Allegato 1 "*Schema di Convenzione per adesione per lo svolgimento delle attività di assistenza in materia di tassa automobilistica*"; che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento con decorrenza 1° aprile 2023, con scadenza al 31 dicembre di ciascun anno e proroga tacita salvo recesso delle parti o revoca, nonché di dare mandato al dirigente della struttura tributaria regionale di procedere per il seguito di competenza previa idonea informazione alle associazioni di categoria e ai poi



Regione Lombardia

LA GIUNTA

telematici coinvolti per i conseguenti aggiornamenti dei reciproci sistemi informatici;

PRESO ATTO che, al fine di garantire la continuità del servizio nei confronti dei contribuenti nelle more del completamento delle attività amministrative e tecniche derivanti dalla nuova Convenzione, si rende necessario procedere alla proroga della Convenzione tipo con gli Studi di Consulenza Pratiche Automobilistiche, per la riscossione della tassa automobilistica e delle attività connesse approvata con la richiamata d.G.R. 2693/2019, per il periodo 1° gennaio 2023 – 31 marzo 2023;

RITENUTO, al fine di semplificare le procedure, di determinare che gli Studi di consulenza che abbiano già aderito alla convenzione approvata con d.G.R. 2693/2019 entro il 31 dicembre 2022 e attivi alla data del 31 marzo 2023 potranno continuare l'attività manifestando entro il 20 marzo 2023 la volontà di proseguire alle nuove condizioni previste dalla Convenzione approvata con il presente atto;

CONSIDERATO che gli oneri relativi alla proroga fino al 31 marzo 2023 della Convenzione approvata con d.G.R. 2693/2019 sono stimati in € 300.000,00, IVA compresa, e trovano copertura nello stanziamento del cap. 7919 del bilancio per l'esercizio 2023;

CONSIDERATO che la Convenzione, di cui all'Allegato 1, approvata con il presente atto non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale;

VERIFICATA, da parte del dirigente competente per materia la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione, sia dal punto di vista tecnico, sia sotto il profilo della legittimità;

AD UNANIMITÀ di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il nuovo *Schema di Convenzione per adesione per lo svolgimento delle attività di assistenza in materia di tassa automobilistica* da parte degli Studi di consulenza autorizzati ai sensi della legge 264/1991, di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di dare mandato al dirigente della struttura tributaria regionale di procedere per il seguito di competenza previa idonea informazione alle associazioni di categoria e ai poi telematici coinvolti per i conseguenti aggiornamenti dei reciproci sistemi informatici;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

2. di prorogare la convenzione approvata con d.G.R. 2693/2019 fino al 31 marzo 2023 al fine di garantire la continuità del servizio nei confronti dei contribuenti nelle more del completamento delle attività amministrative e tecniche derivanti dalla nuova Convenzione;
3. di stabilire che la Convenzione per adesione con il singolo Studio di consulenza Pratiche Automobilistiche, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, è stipulata per adesione mediante sottoscrizione della modulistica di cui al punto precedente e avrà scadenza in data 31 dicembre di ciascun anno, e viene prorogata tacitamente salvo recesso delle parti o revoca;
4. di autorizzare la spesa relativa agli oneri di cui alla Convenzione approvata con d.G.R. 2693/2019, per un importo stimato in € 300.000,00 IVA compresa, che trova copertura nello stanziamento del cap. 7919 del bilancio per l'esercizio 2023;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto nelle pagine del portale dei tributi di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/tributi).

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge